

Il **D.L. 26.10.2019, n. 124** (cd. Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020), in vigore dal 27.10.2019, introduce, tra le altre, apposite disposizioni normative volte a reprimere le **indebite compensazioni**, essendo, questo, un fenomeno purtroppo divenuto frequente specie negli ultimi anni.

A tal fine, vengono innanzitutto previsti il **divieto di compensazione mediante accollo fiscale** e il divieto di compensazione per le partite Iva cessate. **Viene poi previsto che, analogamente a quanto già accade per i crediti Iva, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e Irap, la compensazione sia subordinata alla previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.**

Viene poi esteso a tutti i soggetti, anche non titolari di partita Iva, l'obbligo di utilizzare i **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate per **effettuare pagamenti** tramite **compensazione**.

Infine, viene introdotta una specifica **sanzione di € 1.000** per ciascun modello F24 previamente scartato dal sistema, senza possibilità di determinazione della sanzione unica in base all'istituto del cumulo giuridico e della continuazione.

### **Misure di contrasto all'evasione**

Con apposite misure di contrasto all'evasione fiscale-contributiva e alle frodi fiscali, il **D.L. 26.10.2019, n. 124**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26.10.2019, n. 252 e in vigore dal 27.10.2019 (cd. «Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020») mediante gli articoli da 1 a 3 sancisce, innanzitutto, la **illiceità dell'accollo fiscale** attuato mediante pagamento del debito dell'accollato tramite crediti dell'accollante, con la conseguenza che la violazione di ciò configura una indebita compensazione rilevante ai sensi dell'art. **13, D.Lgs. 471/1997**.

Per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva ovvero di esclusione dalla banca dati Vies, prevista dall'art. 17 del Regolamento (Ue) n. 904/2010 del Consiglio del 7.10.2010, viene inoltre **inibita la possibilità di avvalersi**, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della **compensazione dei crediti**.

Ovviamente, i crediti per i quali resta precluso l'utilizzo in compensazione potranno essere esclusivamente chiesti a **rimborso**, nel rispetto delle disposizioni vigenti ovvero **riportati «a nuovo»** nella **dichiarazione successiva**.

Inoltre, sempre al fine di contrastare gli abusi in materia di compensazioni viene previsto che, come già accade per i crediti Iva, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi, Irap e imposte sostitutive, la **compensazione**, per **importi superiori a € 5.000**, potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione munita di apposito **visto di conformità** o **dell'istanza** da cui il credito emerge e ciò già con riferimento ai crediti maturati nel periodo di imposta in corso al 31.12.2019.

Sempre poi al fine di arginare il fenomeno delle indebite compensazioni, viene previsto un fitto **scambio di informazioni** tra **Inps, Inail** e Agenzia delle **Entrate**: in questo modo, l'Agenzia sarà in grado di bloccare, in via preventiva, le compensazioni di crediti previdenziali e contributivi che risultano di importo maggiore rispetto a quanto comunicato alla stessa da parte dell'Inps e dell'Inail.

Inoltre, per ciascun modello F24 presentato a partire dal mese di marzo 2020 e scartato dal sistema viene prevista l'irrogazione di una sanzione pari a € 1.000, senza possibilità di determinazione della sanzione unica in base all'istituto del cumulo giuridico e della continuazione.

Ma vediamo nel dettaglio i nuovi provvedimenti volti a contrastare le indebite compensazioni.

### **Compensazione di crediti Irpef, Ires, Irap e di imposte sostitutive subordinata alla presentazione della dichiarazione**

Al fine di rafforzare e ampliare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24 per il pagamento di tributi e contributi, l'**art. 3, D.L. 124/2019** modifica, innanzitutto, i presupposti per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i **crediti di imposta** emergenti dalle **dichiarazioni Iva** e dai **modelli Iva TR**.

In particolare, attraverso la modifica dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997, viene previsto che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi **inferiori all'anno** non solo dell'Iva, ma anche dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a € 5.000 annui, potrà essere effettuata soltanto a partire dal **decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

In sostanza, affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette, Irap e sostitutive per importi del credito superiori a 5mila euro annui, i medesimi saranno **obbligati a presentare**:

- in via preventiva, la **dichiarazione** dalla quale emerge il credito;
- il **modello F24 esclusivamente** attraverso i **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.

Inoltre, l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate si applica anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei **rimborsi/bonus erogati ai dipendenti** (come, ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus «80 euro»).

Si evita così che un soggetto non titolare di partita Iva, effettuando un versamento anche solo di pochi euro, possa effettuare compensazioni mediante home banking, aggirando l'obbligo di utilizzare i servizi delle Entrate.

Se infatti il pagamento avviene non tramite i sistemi delle Entrate (Entratel o Fisconline), ma per ipotesi attraverso home banking, ciò può rendere meno tempestivi i controlli, fattore che può **incrementare le frodi**.

Finora, infatti, era obbligatorio, per i titolari di partita Iva, l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per effettuare qualsiasi compensazione, totale o parziale, mentre per gli altri l'obbligo sussisteva solo se la compensazione è totale, in ragione dell'art. 11, co. 2, D.L. 66/2014 quando cioè si presenta il **modello F24 a zero**.

La nuova previsione normativa entrerà in vigore dall'1.1.2020 e colpirà tutti i crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Pertanto, a decorrere dall'1.1.2020 i contribuenti potranno utilizzare liberamente e prima della presentazione della relativa dichiarazione (Iva, dei redditi, ecc.) in **compensazione orizzontale** soltanto crediti di importo non superiore a € 5mila.

In sostanza, per recuperare in compensazione un credito Ires, Irpef o Irap superiore a € 5.000, oltre al **visto di conformità**, prima di poterlo utilizzare a riduzione di debiti fiscali (compensazione verticale), contributivi o locali (compensazione orizzontale) il contribuente dovrà indicarlo in dichiarazione.

Ne consegue che nessun credito fiscale di importo superiore ai € 5.000 potrà essere più utilizzato in **compensazione orizzontale prima della presentazione** della relativa **dichiarazione** e che, quindi, per compensare i crediti Ires, Irpef o Irap sopra € 5mila, imprese e professionisti dovranno attendere almeno dicembre, visto che ormai il termine per l'invio telematico del modello «Redditi» è stato spostato a regime al **30 novembre**.

In particolare, la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a € 5.000 annui, potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, munito di apposito visto di conformità

Il meccanismo sopra descritto finisce dunque per allineare la disciplina della compensazione orizzontale dei crediti derivanti dalle imposte sui redditi con le regole già in vigore per i crediti relativi all'Iva.

Se poi la dichiarazione non risulta presentata, il modello F24 sarà preventivamente scartato.

Tuttavia, non sono state recepite le opportune osservazioni, fatte dal Cndcec nel comunicato del 10.10.2019, ove, per evitare che la modifica si possa trasformare in un «prestito forzoso» a carico del settore privato, si era auspicata l'anticipazione della possibilità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap almeno dalla fine di febbraio. come avviene per l'Iva,

Secondo il Cndcec, infatti, in questo modo le compensazioni resteranno bloccate fino all'autunno, con effetti evidentemente inaccettabili e dannosi sia per i professionisti che per le imprese.

In base a quanto precisato nella Relazione illustrativa del D.L. 124/2019, la stretta alla compensazione orizzontale di tutti i crediti fiscali oltre la soglia di € 5mila si è resa necessaria al fine di rafforzare e ampliare il **contrasto** delle **indebite compensazioni di crediti** effettuate tramite modello F24 e renderà più efficace e tempestiva l'attività di controllo del Fisco. Già nella fase di ricezione del modello F24, sarà infatti possibile stabilire se il credito compensato sia vistato e non superi il credito dichiarato.

### **Scarto del Modello F24 e applicazione della sanzione di 1.000 euro**

Sempre mediante l'**art. 3, D.L. 124/2019** viene inoltre, appositamente, punito il tentativo di utilizzare in modo indebito i crediti in compensazione.

Viene previsto, infatti, che la **delega F24** che non rispetta i nuovi e più stringenti requisiti innanzi esposti venga **scartata**, con contestuale applicazione della **sanzione amministrativa** nella misura di € 1.000 per ciascuna delega non eseguita.

La novità si applicherà dai modelli F24 presentati a partire dal mese di **marzo 2020**.

In sostanza, in base alle nuove previsioni, se la delega di pagamento sarà scartata, non solo il pagamento si considererà come non avvenuto (con applicazione, in via ulteriore, della sanzione da omesso versamento di cui all'**art. 13, D.Lgs. 471/1997**, se questo non avviene nei termini) ma sarà altresì irrogata al contribuente la **sanzione** del nuovo **art. 15, co. 2-ter, D.Lgs. 471/1997** di ben **€ 1.000 per ogni modello F24 scartato**, senza possibilità di determinazione della sanzione unica prevista ai sensi dell'**art. 12, D.Lgs. 472/1997** nel caso del cumulo giuridico e della continuazione.

### **Illiceità dell'accollo del debito di imposta altrui e divieto di compensazione**

Attraverso l'**art. 1, D.L. 26.10.2019, n. 124**, viene sancita a decorrere dal 27.10.2019 la illiceità dell'accollo fiscale attuato mediante pagamento del debito dell'accollato tramite utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante.

Viene, inoltre, previsto che gli eventuali versamenti del debito dell'accollato tramite utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante, effettuati dal 27.10.2019 in poi in

spregio della predetta previsione normativa, si considereranno come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando le conseguenti **sanzioni** in capo ai soggetti coinvolti.

In particolare, la **violazione** di ciò configurerà una indebita compensazione rilevante ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 471/1997, con applicazione della sanzione in misura pari al 30% (in caso di crediti esistenti) o dal 100 al 200% (in caso di crediti inesistenti).

Inoltre, i relativi **atti di recupero** delle **sanzioni**, dell'imposta non versata e degli interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento.

Si dispone, infine, che l'**accollante** sia **co-obbligato in solido** con l'accollato per l'imposta e gli interessi.

Si fa rilevare che, prima dell'intervento in esame, solo la giurisprudenza tributaria aveva escluso la **legittimità** dell'operazione di **accollo fiscale** attuato mediante pagamento del debito dell'accollato tramite utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante sulla base del principio in base al quale la compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997, deve avvenire tra i medesimi soggetti, e non tra soggetti diversi (Ctp Milano 14.6.2019, n. 2719).

Con la nuova previsione normativa il Legislatore cerca, dunque, di arginare un fenomeno che, purtroppo, negli ultimi anni, complice la crisi, ha visto vari consulenti finanziari, anche spalleggiati da professionisti del settore, che proponevano alle imprese un (apparente) proficuo metodo per diminuire il proprio carico fiscale: il **debito dell'accollato** (contribuente) veniva pagato dall'accollante (terza società), ma tale pagamento non avveniva «in contanti», bensì tramite compensazione con un proprio credito, che, a sua volta l'accollante aveva magari acquistato da soggetti che, per varie ragioni, non potevano monetizzarlo. Nel modello F24, venivano poi indicati due codici fiscali, inserendo il **codice tributo «62»**, denominato «soggetto diverso dal fruitore del credito», istituito dalla R.M. 22.12.2009, n. 286/E. Il contribuente corrispondeva poi all'accollante una percentuale del **valore** del proprio **debito**, risparmiando così la differenza.

Ecco che si prospettava agli ignari contribuenti la possibilità di un ingente risparmio, andando, in talune situazioni, anche ad estinguere debiti ormai iscritti a ruolo.

Ora questa pratica viene espressamente vietata.

Rimane comunque confermata la possibilità per un soggetto di accollarsi il debito di un altro soggetto e di versare le relative imposte e i relativi tributi secondo le modalità imposte da specifiche disposizioni di legge (art. 8, L. 212/2000).

### **Divieto di compensazione per i contribuenti interessati da un provvedimento di cessazione della partita Iva o di esclusione dalla banca dati Vies**

Sempre al fine di contrastare le indebite compensazioni, attraverso l'**art. 2, D.L. 26.10.2019, n. 124**, a decorrere dal 27.10.2019, viene previsto il divieto di compensazione per i contribuenti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita Iva ovvero di un provvedimento di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano **operazioni intracomunitarie** (cd. banca dati Vies) prevista dall'art. 17 del Regolamento (Ue) n. 904/2010 del Consiglio del 7.10.2010.

In particolare, ai contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di **cessazione della partita Iva**, è **esclusa** la facoltà di avvalersi della **compensazione dei crediti**, a partire dalla data di notifica del provvedimento.

Il divieto opera a prescindere dalla tipologia, dal settore impositivo e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento, restando in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.

Per i contribuenti ai quali sia stato notificato il **provvedimento di esclusione della partita Iva** dalla banca dati Vies, invece, il **divieto di compensazione**, sempre a partire dalla data di notifica del provvedimento, è più limitato, riguardando esclusivamente i crediti Iva e rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno comportato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Pertanto, i crediti vantati dai contribuenti interessati da un provvedimento di cessazione della partita Iva o di esclusione dalla banca dati Vies potranno essere esclusivamente chiesti a **rimborso** nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, quali l'**art. 38, D.P.R. 602/1973** e l'**art. 30, D.P.R. 633/1972**, ovvero essere riportati nella rispettiva dichiarazione successiva al fine di consentire una più **efficace azione di controllo** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In caso di utilizzo in **compensazione** dei **crediti** in **violazione** del **divieto** di cui sopra, il relativo modello F24 sarà scartato e di ciò ne sarà data comunicazione al contribuente, mediante apposita ricevuta, tramite i servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate.

Inoltre, per effetto dello scarto, tutti i versamenti e le compensazioni contenuti nella delega di pagamento si considereranno non eseguiti, con la conseguenza che il contribuente sarà tenuto a versare gli importi a debito, ferma restando l' applicazione delle sanzioni amministrative in caso di mancato pagamento entro le ordinarie scadenze.

### **Cooperazione rafforzata tra Agenzia delle Entrate, Inps e Inail**

Infine, allo scopo di agevolare e rendere più efficace e tempestivo il **recupero** dei **crediti indebitamente utilizzati** in **compensazione** tramite modello F24, l' art. 3, co. 4, D.L. 124/2019 prevede anche l' introduzione di nuove procedure di cooperazione rafforzata fra l' Agenzia delle Entrate, l' Inps e l' Inail.

Nello specifico l' Inps e l' Inail potranno inviare all' Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relativamente a operazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.

Le procedure di cooperazione e le relative disposizioni di attuazione saranno definite con provvedimenti adottati d' intesa dal direttore dell' Agenzia delle Entrate e dai presidenti dell' Inps e dell' Inail.



## 1. Le novità della Legge di conversione del Decreto fiscale

*Decreto legge del 26.10.2019, n. 124, convertito in L. 19.12.2019, n. 157*

### Disposizioni in tema di Iva

**Esterometro (art. 16):** l'invio telematico dell'esterometro va effettuato trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (modifica dell'art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 127/2015).

**Bollo sulle fatture elettroniche (art. 17):** se l'importo dovuto non supera la soglia annua di €1.000, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture può essere assolto con 2 versamenti semestrali da effettuare entro il 16.6 e il 16.12 di ogni anno.

**Lotteria degli scontrini - Proroga (art. 20):** è prorogato all'1.7.2020 l'avvio della cd. Lotteria degli scontrini.

**Dettaglianti - Certificazione dei corrispettivi e pagamenti elettronici (art. 21):** dall'1.1.2021 i soggetti che effettuano operazioni al dettaglio (art. 22, D.P.R. 633/1972) e che utilizzano sistemi evoluti d'incasso (tramite carte di debito, di credito o altre forme di pagamento elettronico) dei corrispettivi che consentono memorizzazione, inalterabilità e sicurezza dei dati, possono assolvere con tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di invio dei corrispettivi giornalieri (nuovo art. 2, co. 5-bis, D.Lgs. 127/2015).

**Aliquote Iva - Prodotti igienico-sanitari (art. 32-ter):** a decorrere dall'1.1.2020 l'aliquota Iva del 5% si applica anche ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili (nuovo n. 1-quinquies, Tabella A, Parte II-bis, D.P.R. 633/1972).

### Disposizioni in tema di agevolazioni

**Impatriati (art. 13-ter):** le disposizioni di favore di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), b), c) e d), D.L. 34/2019 si applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che dal 30.4.2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 (modifica dell'art. 5, co. 2, D.L. 34/2019).

**Veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi (art. 53-bis):** le disposizioni agevolative di cui al n. 31, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 (aliquota Iva ridotta pari al 4%), all'art. 1, co. 1, L. 97/1986 e all'art. 8, co. 3, primo periodo, L. 449/1997 si applicano anche ai veicoli utilizzati dagli invalidi di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza fino a 150 kw se con motore elettrico.

### Disposizioni in tema di riscossione

**Crediti verso la PA - Compensazione (art. 37):** con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31.10.2019, viene estesa anche al 2019 e al 2020 la possibilità per le imprese di pagare i tributi indicati nelle cartelle di pagamento, utilizzando i crediti vantati nei confronti della pubblica Amministrazione.

**Tassi di interesse (art. 37):** il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è fissato in una misura unica compresa tra lo 0,1% e il 3%.

**Tassa automobilistica - Versamento (art. 38-ter):** a decorrere dall'1.1.2020, il versamento della tassa automobilistica regionale dev'essere effettuato attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA (art. 5, co. 2, D.Lgs. 82/2005).

#### Disposizioni in tema di violazioni

**Ravvedimento operoso - Estensione (art. 10-bis):** con l'abrogazione dell'art. 13, co. 1-bis, D.Lgs. 472/1997 si estendono anche ai tributi diversi (ad esempio i tributi locali) da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate tutti i casi di ravvedimento operoso disciplinati nello stesso art. 13.

**Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tramite Pos - Soppressione (ex art. 23):** in sede di conversione scompare la norma che prevedeva sanzioni a carico di quei soggetti obbligati che non accettavano pagamenti effettuati tramite carte di debito e credito.

#### Disposizioni in tema di società

Nella L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, è prevista una norma (**art. 32-quater**) che apporta delle modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici.

In particolare, è disposto che i dividendi corrisposti a società semplici s'intendono percepiti per trasparenza dai soci con conseguente applicazione del relativo regime fiscale. Gli utili distribuiti alle suddette società da società di capitali ed enti commerciali residenti: per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 89, D.P.R. 917/1986 (Dividendi e interessi) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro importo; per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 59, D.P.R. 917/1986 (Dividendi) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 41,86% del loro importo, nell'esercizio di percepimento; per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in base a partecipazioni (qualificate o meno) non relative all'impresa sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d'imposta nella misura di cui all'art. 27, co. 1, D.P.R. 600/1973.

#### Disposizioni in tema di Modello 730, Cud e dichiarazione precompilata

Nella L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, è prevista una norma (**art. 16-bis**) che modifica i termini dell'assistenza fiscale e degli adempimenti connessi.

In merito al nuovo calendario dell'assistenza fiscale, a decorrere dall'1.1.2021, con la modifica del D.M. 31.5.1999, n. 164, tra le altre cose, viene fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione il termine di presentazione del Modello 730 al sostituto d'imposta o al Caf. Viene anche modificato il calendario per l'invio all'Agenzia delle Entrate da parte di Caf e professionisti abilitati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione e per la consegna da parte degli stessi soggetti delle buste contenenti le schede per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille.

Sempre a decorrere dall'1.1.2021, il Cud va consegnato dal sostituto d'imposta ai sostituiti entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (modifica dell'art. 4, D.P.R. 322/1998).

A decorrere dall'1.1.2021, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata, entro il 30 aprile di ciascun anno (modifica dell'art. 1, D.Lgs. 175/2014). I contribuenti, poi, hanno tempo fino al 30 settembre di ciascun anno per inviarla all'Agenzia (modifica dell'art. 4, D.Lgs. 175/2014).

Infine, sempre dall'1.1.2021, l'invio all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, e dei dati relativi alle spese individuate dai DD.MM. emanati in base all'art. 3, co. 4, D.Lgs. 175/2014, va effettuato entro il 16 marzo.

## 2. Le novità della Legge di Bilancio 2020

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

### Disposizioni in tema di reddito d'impresa

**Vendita di piante e fiori acquistati da florovivaisti - Determinazione del reddito (co. 225):** con riferimento alle attività dirette alla commercializzazione di piante e fiori acquistati da imprenditori agricoli florovivaistici (nel limite del 10% del volume d'affari) da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando ai corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione il coefficiente di redditività del 5% (nuovo art. 56-bis, co. 3-bis, D.P.R. 917/1986).

**Soppressione della mini-Ires e reintroduzione dell'Ace (co. 287):** dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019 per gli esercizi solari) è disposta la soppressione della mini-Ires, vale a dire la tassazione agevolata degli utili reinvestiti (abrogazione dell'art. 1, co. 1080, L. 145/2018 e dell'art. 2, co. 1-8, D.L. 34/2019) e il ripristino dell'Ace con aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio pari all'1,3% (art. 1, D.L. 201/2011 e art. 1, co. 549-552, L. 232/2016).

**Spese per colture arboree pluriennali - Quota deducibile (co. 509):** per il calcolo della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022 (art. 108, co. 1, D.P.R. 917/1986) le spese per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono aumentate del 20% ad esclusione del costo di acquisto dei terreni.

**Estromissione dei beni dall'impresa (co. 690):** è prevista l'esclusione agevolata dal patrimonio dell'impresa dei beni (immobili strumentali per natura) di cui all'art. 1, co. 121, L. 208/2015, posseduti al 31.10.2019, posta in essere dall'1.1.2020 al 31.5.2020. L'imposta sostitutiva va versata ratealmente entro il 30.11.2020 e il 30.6.2021. Gli effetti dell'estromissione decorrono dall'1.1.2020.

**Quote deducibili dei componenti negativi - Differimento (co. 712-714):** la deduzione del 12% dei componenti negativi prevista, ai fini Ires e Irap, dall'art. 16, co. 4 e 9, D.L. 83/2015, per il periodo

d'imposta in corso al 31.12.2019, è differita ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2022 e ai 3 successivi.

La deduzione del 10% dei componenti negativi prevista, ai fini Ires e Irap, dall'art. 1, co. 1067 e 1068, L. 145/2018, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2028.

La deduzione del 5% dei componenti negativi prevista dall'art. 1, co. 1079, L. 145/2018, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, è differita ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2025 e ai 4 successivi.

### Disposizioni in tema di reddito di lavoro dipendente

**Auto aziendali (co. 632 e 633):** con riferimento ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti/assimilati e amministratori con contratti stipulati dall'1.7.2020, ai fini del calcolo del fringe benefit, si applicano percentuali dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, determinato sulla base delle Tabelle Aci, che variano a seconda dei valori di emissione di anidride carbonica del veicolo: più il veicolo è inquinante e più la percentuale aumenta (modifica dell'art. 51, co. 4, lett. a, D.P.R. 917/1986).

**Prestazioni sostitutive di vitto (co. 677):** non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre alle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense, le prestazioni sostitutive di vitto fino a € 4 giornalieri - buoni pasto cartacei (€ 8 giornalieri - buoni pasto elettronici) e le indennità sostitutive di vitto rese ad addetti a cantieri edili, strutture lavorative temporanee o unità produttive dove manchino servizi di ristorazione fino a € 5,29 giornalieri (modifica dell'art. 51, co. 2, lett. c, D.P.R. 917/1986).

### Disposizioni in tema di Irpef

**Coltivatori diretti/lap - Esenzione Irpef (co. 183):** viene estesa anche al 2020 l'esenzione Irpef dei redditi dominicali/agrari dei coltivatori diretti/Imprenditori agricoli professionali (Iap). Per il 2021 tali redditi saranno tassati nella misura del 50% (modifica dell'art. 1, co. 44, L. 232/2016).

**Spese per la frequenza di conservatori e istituzioni di formazione artistica e musicale (co. 346 e 347):** dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2021 (2021), sono detraibili nella misura del 19% le spese, per un importo massimo di € 1.000, sostenute da contribuenti, con reddito complessivo fino a € 36.000, per l'iscrizione e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a scuole di musica, a cori e bande (nuova lett. e-quater, art. 15, co. 1, D.P.R. 917/1986).

**Spese veterinarie (co. 361):** sono detraibili nella misura del 19% le spese veterinarie, fino all'importo di € 500, per la parte eccedente la franchigia di € 129,11 (modifica della lett. c-bis, art. 15, co. 1, D.P.R. 917/1986).

**Oneri detraibili - Rimodulazione in base al reddito (co. 629):** la detrazione degli oneri disciplinata dall'art. 15, D.P.R. 917/1986 compete per l'intero importo se il reddito complessivo (al netto di prima casa e relative pertinenze) non supera € 120.000, per la parte corrispondente al rapporto tra

Via Aristotele , n.4 – 42122 Reggio Emilia – tel: 0522/331678 fax 0522/263159 –P.IVA: 02123200350

Sito Web: [www.catellanistudio.it](http://www.catellanistudio.it)

€ 240.000 (diminuiti del reddito complessivo) e € 120.000 se il reddito complessivo (al netto di prima casa e relative pertinenze) supera € 120.000. Non rientrano nella limitazione di detrazione gli interessi per prestiti/mutui agrari, gli interessi per mutui ipotecari prima casa e le spese mediche (nuovo art. 15, co. 3-bis, 3-ter e 3-quater, D.P.R. 917/1986).

**Oneri detraibili - Tracciabilità del pagamento (co. 679 e 680):** la detrazione nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15, D.P.R. 917/1986 e in altre norme di legge spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario/postale o con altri sistemi di pagamento tracciabile. Sono escluse da tale disposizione le spese mediche.

#### Disposizioni in tema di Iva

**Aliquote Iva - Sterilizzazione degli aumenti (co. 3):** è confermato anche per il 2020 il mantenimento dell'aliquota Iva ridotta del 10% e dell'aliquota Iva ordinaria del 22%.

**Imbarcazioni da diporto - Luogo di prestazione dei servizi (co. 725 e 726):** con riferimento alle operazioni effettuate dall'1.4.2020, il luogo di prestazione dei servizi (di locazione – art. 7-quater, co. 1, lett. e, D.P.R. 633/1972) di imbarcazioni da diporto si considera extra-Ue se viene dimostrata l'effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori della Ue.

#### Disposizioni in tema di immobili

**Cedolare secca - Contratti a canone concordato (co. 6):** è ridotta al 10% l'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato (modifica dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. 23/2011). Va rilevato che per il 2020 non è stata prevista la cedolare secca per gli immobili commerciali.

**Sisma bonus e risparmio energetico - Soppressione dello sconto in fattura (co. 70 e 176):** dall'1.1.2020 non è più possibile richiedere lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione della relativa detrazione, per interventi antisismici e di risparmio energetico su singole unità immobiliari (abrogazione dell'art. 10, co. 2, 3 e 3-ter, D.L. 34/2019).

**Risparmio energetico, ristrutturazione edilizia e bonus mobili - Proroga (co. 175):** è prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese per interventi di riqualificazione energetica per poter usufruire della detrazione del 65%-50%, e di recupero edilizio per poter usufruire della detrazione del 50% (modifica dell'art. 14, co. 1, 2 e 2-bis e dell'art. 16, co. 1, D.L. 63/2013). Inoltre, è confermato anche per il 2020 il cd. bonus mobili (modifica dell'art. 16, co. 2, D.L. 63/2013).

**Bonus facciate (co. 219-223):** per le spese documentate, sostenute nel 2020, per interventi (comprese pulitura e tinteggiatura esterna) volti al recupero/restauro della facciata esterna di edifici esistenti ubicati in zona A o B (D.M. Lavori pubblici 1444/1968) spetta una detrazione del 90%.

Tale detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Trova applicazione il D.M. 41/1998.

**Cessione di immobili - Imposta sostitutiva sulla plusvalenza (co. 695):** è fissata al 26% la misura dell'imposta sostitutiva che può essere applicata, in luogo della tassazione ordinaria, sulla

Via Aristotele , n.4 – 42122 Reggio Emilia – tel: 0522/331678 fax 0522/263159 –P.IVA: 02123200350

Sito Web: [www.catellanistudio.it](http://www.catellanistudio.it)

plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili (modifica dell'art. 1, co. 496, L. 266/2005).

### Disposizioni in tema di Imu

**Immobili strumentali - Deducibilità dell'imposta (co. 4 e 5):** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019 per gli esercizi solari) l'Imu (Imis per la Provincia di Trento e Imi per quella di Bolzano) relativa agli immobili strumentali è deducibile al 50% ai fini del calcolo del reddito d'impresa e di quello di lavoro autonomo professionale (modifica dell'art. 3, D.L. 34/2019).

**Nuova Imu - Unificazione Imu e Tasi (co. 738-783):** a decorrere dal 2020 l'Imposta unica comunale (art. 1, co. 639, L. 147/2013) è soppressa, ad eccezione delle norme sulla Tari. L'Imposta municipale propria (Imu), che ingloba anche la Tasi, viene disciplinata dalla legge in commento (ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione, modalità di calcolo e versamento, adempimenti dichiarativi, accertamento).

Rimane ferma l'autonomia impositiva per Friuli Venezia Giulia e Province autonome di Trento (Imis) e Bolzano (Imi).

Tra le altre cose, è previsto che dal 2022 l'Imu (anche l'Imis e l'Imi) relativa agli immobili strumentali sia deducibile ai fini del calcolo del reddito d'impresa e di quello di lavoro autonomo professionale, ma indeducibile ai fini Irap. Per il 2020 e il 2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%.

### Disposizioni in tema di agevolazioni

**Erogazioni liberali per interventi su impianti sportivi - Proroga del credito d'imposta (co. 177 e 178):** trova applicazione anche per il 2020 la disciplina del credito d'imposta riconosciuto per le erogazioni liberali per interventi di realizzazione, manutenzione e restauro di impianti sportivi - cd. sport bonus (art. 1, co. 621-626, L. 145/2018).

**Credito d'imposta per nuovi investimenti - Industria 4.0 (co. 184-196):** in luogo della proroga del maxi/iper ammortamento, è ora riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese (e degli esercenti arti e professioni) che dall'1.1 al 31.12.2020 (ovvero entro il 30.6.2021, se al 31.12.2020 il relativo ordine risulta accettato e si siano versati acconti non inferiori al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi per strutture produttive ubicate in Italia. La misura del credito d'imposta, da utilizzare solo in compensazione, varia a seconda delle diverse tipologie di beni agevolabili descritte dalla norma.

**Credito d'imposta per investimenti in attività innovative (co. 198-208):** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per gli esercizi solari) è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. La misura del credito d'imposta, da utilizzare solo in compensazione, varia a seconda delle attività oggetto d'investimento.

**Spese di formazione del personale per l'acquisizione di competenze tecnologiche - Proroga del credito d'imposta (co. 210-217):** trova applicazione anche per le spese di formazione sostenute nel 2020 la disciplina del credito d'imposta riconosciuto per le spese di formazione del personale volte

all'acquisizione/consolidamento delle competenze tecnologiche ai sensi del Piano nazionale Impresa 4.0 - cd. bonus formazione 4.0 (art. 1, co. 46-56, L. 205/2017). La norma contiene le nuove misure di tale credito.

**Investimenti nel Mezzogiorno - Proroga del credito d'imposta (co. 319):** è prorogato fino al 31.12.2020 il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi per strutture produttive di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (modifica dell'art. 1, co. 98 e 108, L. 208/2015).

**Sviluppo e promozione culturale - Carta elettronica (co. 357 e 358):** ai residenti che nel 2020 compiono 18 anni è assegnata una carta elettronica (cd. bonus cultura) per l'acquisto di biglietti di teatro e cinema, libri, abbonamenti a quotidiani, musica, titoli di accesso a musei, mostre ecc. e per corsi di musica, teatro, lingua straniera. Con apposito D.M. saranno stabilite le modalità di accesso e utilizzo e gli importi di tale carta.

**Bonus edicole - Estensione (co. 393):** per il 2020 il credito d'imposta di cui all'art. 1, co. 806-809, L. 145/2018 è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nel caso in cui l'attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento. Comunque l'agevolazione spetta prioritariamente agli esercenti che operano solo nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

**Piano nazionale sulla plastica sostenibile - Manufatti compostabili - Credito d'imposta (co. 653-655):** alle imprese operanti nel settore delle materie plastiche è riconosciuto in credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2020 per l'adeguamento tecnologico volto alla produzione di manufatti compostabili.

**Regime forfetario - Modifiche (co. 692):** sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del regime forfetario (modifica dell'art. 1, co. 54, 55, 56, 57, 71, 74, 75, 82, 83 e 89, L. 190/2014). Tra le altre cose, per l'accesso e il mantenimento del regime, è previsto il limite di ricavi/compensi dell'anno precedente pari a € 65.000 e il limite di spese per lavoro (accessorio, dipendente, di collaborazione) dell'anno precedente pari a € 20.000. Inoltre, opera l'esclusione dal regime per quei soggetti che possiedono redditi di lavoro dipendente/assimilati eccedenti € 30.000. Anche per i contribuenti forfetari viene incentivato l'utilizzo della e-fattura, prevedendo che nel caso abbiano un fatturato annuo costituito solo da fatture elettroniche il termine di decadenza dell'attività di accertamento si riduce di 1 anno. Infine, è data rilevanza al reddito forfetario al fine del riconoscimento o della determinazione di deduzioni, detrazioni e agevolazioni.

**Rivalutazione di terreni e partecipazioni (co. 693 e 694):** è possibile rideterminare il costo di acquisto di terreni (edificabili e agricoli) e di partecipazioni (non quotate) posseduti alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. Entro il 30.6.2020 va redatta ed asseverata la perizia di stima e va versata l'imposta sostitutiva (pari all'11% sia per terreni che per partecipazioni) (modifica dell'art. 2, co. 2, D.L. 282/2002).

**Rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni (co. 696-704):** le società di capitali e gli enti commerciali residenti, che non adottano i Principi contabili internazionali, possono rivalutare i beni d'impresa (esclusi gli immobili merce) e le partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso

al 31.12.2018. Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata fatta la rivalutazione mediante il versamento rateale di un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.

#### Disposizioni in tema di riscossione

**Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (co. 559-568):** è istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia che si applica a forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate dall'1.1.2020 nel territorio del Comune di Campione d'Italia per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni di provenienza Ue.

**Plastic tax (co. 634-652):** è istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego con funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari. L'imposta, fissata in € 0,45 per chilo di plastica contenuta, trova applicazione dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione dell'apposito Provvedimento che ne stabilirà le modalità attuative e che dovrà essere pubblicato entro maggio 2020.

**Sugar tax (co. 661-676):** è istituita l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate. L'imposta, fissata in € 10 per ettolitro (per prodotti finiti) ed € 0,25 per chilo (per prodotti da utilizzare previa diluizione), trova applicazione dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione dell'apposito D.M. che ne stabilirà le modalità attuative e che dovrà essere pubblicato entro agosto 2020.

**Web tax - Revisione (co. 678):** è confermata la revisione della disciplina relativa alla cd. web tax, che va applicata dall'1.1.2020 alle imprese che realizzano congiuntamente ricavi complessivi non inferiori a € 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia non inferiori a € 5,5 milioni (modifica e integrazione dell'art. 1, co. 35-50, L. 145/2018). In particolare, l'imposta, pari al 3%, va applicata sui ricavi realizzati in ciascun anno e va versata entro il 16.2 dell'anno successivo a quello di riferimento. La dichiarazione annuale dei servizi tassabili prestati va presentata entro il 31.3 dello stesso anno.

**Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (co. 816-836):** dal 2021 Comuni, Province e città metropolitane istituiranno il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che andrà a sostituire: la tassa e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone ex art. 27, co. 7 e 8, D.Lgs. 285/1992.

**Canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi destinati a mercati (co. 837-847):** dal 2021 Comuni e città metropolitane istituiranno il canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (anche in strutture attrezzate) che andrà a sostituire: la tassa e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, per le occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti.



Disposizioni in tema di accertamento

**Acquisti tracciabili (co. 288 e 289):** per incentivare l'uso di strumenti di pagamento elettronici, si dispone che le persone fisiche maggiorenni, private e residenti che effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici abbiano diritto ad un rimborso in denaro. Con apposito D.M. saranno stabilite le modalità attuative di tale disposizione.

**Accertamenti esecutivi su tributi locali (co. 784-815):** dall'1.1.2020 è confermata la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli enti locali. In particolare, viene introdotto l'accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali degli stessi enti.